

Nel processo emerge sempre la verità...

“Nel processo verrà fuori la verità...” Ogni chirurgo che in coscienza sa di aver fatto veramente tutto il possibile per evitare una morte o le lesioni riportate dal paziente, spesso si esprime con la fiducia nelle investigazioni della magistratura, ritenendo che la sua innocenza, la sua estraneità ai fatti contestati, emergerà...perchè costituisce “la verità”.

Ma di quale verità si tratta ?

La “verità processuale” spesso non sembra coincidere in tutto o in parte con la ricostruzione della vicenda clinica che il medico si aspetta. Nella verità processuale, ossia nelle risultanze del processo, entrano infatti in gioco tante componenti. Nel “diritto di difendersi provando”, il chirurgo sottoposto a procedimento e accusato di malpractice per un evento avverso, dovrà tener in conto che per la parità di armi e posizioni tra accusa e difesa, spetta all'indagato (o imputato) raccogliere tutti gli elementi a sua discolpa e costruire velocemente e sapientemente la strategia difensiva.

La verità (processuale) che emerge nelle indagini o in dibattimento, infatti, è la “verità” che la parte più convincente, coerente e capace avrà saputo fornire al giudice.

L'autorevolezza (scientifica e giuridica) e la tempestività dell'intervento difensivo spesso consentono di persuadere addirittura la parte (pubblica) avversa, l'accusa, ossia il Pubblico Ministero nella prima fase del procedimento, evitando che si arrivi davanti al giudice. E' dunque di estrema **importanza che la difesa intervenga in una fase precoce**, fin dalle prime battute, quando si riceve un'elezione di domicilio, la notizia del sequestro della cartella clinica, un avviso che si svolgeranno accertamenti tecnici irripetibili (ossia l'autopsia). E' molto importante sapere che non vanno trascurate ma **assolutamente attenzionate le indagini preliminari**, ossia tutta quella raccolta di elementi portata avanti dalla Procura della Repubblica prima che la pubblica accusa assuma le sue determinazioni.

Ma come inizia un procedimento penale ? E' a carico del medico o della struttura ?

Il procedimento penale inizia formalmente con l'iscrizione della persona denunciata nel “registro delle notizie di reato”. Tale iscrizione non comporta alcuna conseguenza negativa per il chirurgo, in quanto di per sé non rappresenta un precedente penale. Si tratta della fase pre processuale delle “indagini preliminari”, che potrebbe chiudersi anche con l'archiviazione del caso. Non è automatico, che il medico venga avvisato dell'iscrizione in questo registro benché siano previsti alcuni casi in cui, invece, l'indagato debba necessariamente essere informato perchè ha diritto a prendere parte alle attività (es. esame autoptico sul corpo del paziente deceduto per stabilire la causa di morte e se derivi da condotte professionali errate). La **responsabilità penale è personale** e il medico è chiamato a rispondere di sue (personali) omissioni o azioni se si ipotizza che abbiano

cagionato lesioni o morte di un paziente. La struttura, essendo un ente, può entrare nel processo penale come “responsabile civile” in quanto datore di lavoro, se citato dall'accusa pubblica (PM) o privata (pc) per la responsabilità del pagamento in solido se c'è una sentenza penale di condanna e anche di risarcimento danni al paziente e il medico non ottemperò.

E come si svolgono le indagini preliminari ?

Acquisita la notizia che un reato sarebbe stato commesso ed iscritta la persona denunciata nell'apposito registro, si apre la fase delle **indagini preliminari** (della pubblica accusa). Durante questa fase “pre-processuale” il Pubblico Ministero (PM) e la Polizia Giudiziaria svolgono un'attività di ricerca e raccolta di informazioni utili ai fini delle indagini, per consentire poi al PM di decidere se esercitare o meno l'azione penale. Nei processi di responsabilità in sanità i primi atti di indagine assicurano il **sequestro delle cartelle cliniche** ed **eventualmente l'esame autoptico** in caso di morte del paziente. Il PM conferisce incarico a **suoi consulenti** per ricostruire la vicenda clinica. Va notato che il PM compie ogni attività utile per accertare i fatti e pertanto anche a favore della persona indagata, ma in genere è l'avvocato della difesa che raccoglie elementi e fonti di prova nell'interesse del sanitario con le indagini difensive.

Durante la fase delle indagini preliminari il procedimento è normalmente coperto da segreto ma, qualsiasi persona può chiedere alla Procura della Repubblica informazioni se, nei suoi confronti, siano in corso indagini o se il proprio nominativo risulti iscritto nel “registro delle notizie di reato”.

Il chirurgo che sospetti una possibile indagine a suo carico può informarsi direttamente o conferire mandato ad un avvocato di sua fiducia alla tutela legale ACOI per attingere informazioni e raccogliere fonti ed elementi di prova nel suo interesse. La difesa precoce consente di evitare il passaggio successivo (il giudizio vero e proprio) e risolvere la posizione in una fase pre-processuale.

Ogni persona indagata ha la possibilità di far svolgere una propria attività investigativa rivolgendosi al suo difensore, consulente tecnico ed investigatore privato autorizzato, al fine di ricercare e far acquisire elementi di prova in suo favore. Gli elementi così raccolti possono essere presentati direttamente al giudice e possiedono lo stesso valore di quelli raccolti dal PM. Si possono raccogliere dichiarazioni di persone informate dei fatti o svolgere consulenze tecniche scagionanti ricostruendo la vicenda clinica con l'aiuto della cartella clinica, letteratura medica e ogni documento utile. E' assolutamente necessario operare la ricostruzione della vicenda clinica con l'aiuto di consulenti tecnici di fiducia (specialista, medico legale, anomo patologo) raccogliere LG, letteratura medica e pareri della Società Scientifica per consentire all'avvocato di presentare memorie scagionanti.

Purtroppo nel nostro periodo storico le aspettative spesso irrealistiche dei pazienti o suggerimenti

censurabili di lucrare da un evento avverso, comportano nei pazienti la mancata accettazione di un rischio o un evento sfortunato non correlato ad una cattiva gestione della vicenda clinica da parte del chirurgo e si aprono tante, troppe indagini!

L'obiettivo di ACOI è accompagnare gli associati per "chiudere" al meglio queste indagini senza conseguenze negative per il professionista.

Avv. Vania Cirese

Responsabile Ufficio legale ACOI